

Civile Ord. Sez. 5 Num. 8197 Anno 2021

Presidente: CHINDEMI DOMENICO

Relatore: DELL'ORFANO ANTONELLA

Data pubblicazione: 24/03/2021

### ORDINANZA

7735  
2020  
sul ricorso 7244-2017 proposto da:

MATTERA GIOVANNA, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'Avvocato ROCCO MARINO giusta procura speciale estesa a margine del ricorso

- **ricorrente** -

### **contro**

COMUNE DI ISCHIA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell'Avvocato DANIELA CIARDO, rappresentato e difeso dall'Avvocato MARCELLA FERRANTE giusta procura speciale estesa in calce al controricorso

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 7671/32/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata l'1/9/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 3/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL'ORFANO

**RILEVATO CHE**

Giovanna Mattera propone ricorso, affidato ad unico motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Campania aveva accolto l'appello del Comune di Ischia avverso la sentenza n. 20598/2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, che aveva accolto il ricorso proposto avverso avviso di accertamento ICI per le annualità 2003/2007 in ordine ad immobile di sua proprietà, per il quale vi era stata l'attribuzione di nuova rendita catastale in seguito a sanatoria edilizia, ritenuta, dai Giudici di prime cure, non utilizzabile retroattivamente, con relativa decadenza del potere impositivo in oggetto, essendo stato notificato nel 2013 l'avviso di accertamento impugnato;

il Comune resiste con controricorso;

la contribuente ha depositato memoria difensiva

**CONSIDERATO CHE**

1.1. con unico mezzo si denuncia violazione dell'art. 74 L. n. 342/2000, dell'art. 2, comma 41, L. n. 350/2003, dell'art. 1, commi 161 e 171, L. n. 296/2006 e degli artt. 112, 113, 115 c.p.c. e 12 e 14 Preleggi, e si lamenta che la CTR, nella sentenza di secondo grado, avrebbe erroneamente affermato che, dopo essere stata assegnata dall'Agenzia delle entrate la rendita catastale dell'immobile oggetto di sanatoria edilizia, il Comune poteva procedere retroattivamente al recupero della differenza di imposta ai fini ICI, fino al 1° gennaio 2003, senza tener conto della decadenza nelle more verificatasi;

1.2. le censure vanno disattese;

1.3. va premesso che il comma 41 dell'art. 2 della L. n. 350 del 24 dicembre 2003 (Finanziaria 2004) ha fissato i termini e le modalità di pagamento dell'Ici per i fabbricati oggetto della regolarizzazione degli illeciti edilizi di cui all' art. 32 del D.L. n. 269 del 30 settembre 2003 (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 326 del 24 novembre 2003);

1.4. più precisamente la specifica disposizione ha disposto che, per i fabbricati oggetto del condono edilizio, l'Ici <<è dovuta, in ogni caso, con decorrenza dal

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

1° gennaio 2003 sulla base della rendita catastale attribuita a seguito della procedura di regolarizzazione, sempre che la data di ultimazione dei lavori o quella in cui il fabbricato è comunque utilizzato sia antecedente>>;

1.5. il versamento dell'imposta relativo a <<dette annualità>> è effettuato a titolo di acconto, salvo conguaglio, in due rate di pari importo entro i termini ordinari di pagamento dell'imposta per l'anno 2004 e la misura del tributo comunale, conclude la norma di legge, è pari a 2 euro per ogni metro quadrato di opera edilizia regolarizzata per ogni anno di imposta;

1.6. questa speciale procedura di determinazione dell'imposta opera, inoltre, solo per i casi che danno luogo all'attribuzione di rendita (unità immobiliare di nuova costruzione) o alla variazione della stessa (unità immobiliare, censita e dotata di rendita, sulla quale sono state eseguite opere abusive oggetto di condono);

1.7. con riferimento agli immobili abusivi oggetto di sanatoria, è dovuta dunque la maggiore imposta ICI (con decorrenza dal 1° gennaio 2003) risultante dal classamento definitivamente attribuito, a seguito di presentazione della procedura Docfa;

1.8. in merito alla valenza retroattiva della nuova rendita può essere richiamata, in tale sede, la giurisprudenza di questa Corte in tema di imposta comunale sugli immobili (Ici) ai sensi dell'articolo 74, comma 1, della legge 21 novembre 2000, numero 342, avendo la Corte affermato che tale norma, nel prevedere che, a decorrere dal 1 gennaio 2000, gli atti comunque retributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, va interpretata nel senso dell'impossibilità giuridica di utilizzare una rendita prima della sua notifica al fine di individuare la base imponibile dell'Ici, ma non esclude affatto l'utilizzabilità della rendita medesima, una volta notificata, ai fini impositivi anche per annualità d'imposta sospese, ovvero sia suscettibili di accertamento e/o liquidazione e/o di rimborso (cfr. Cass. SS. UU. 3160/2011; conf. Cass. nn. 11844/2017, 23600/2011);

1.9. nel caso in esame, come è incontestato e documentalmente provato, le modificate risultanze catastali hanno avuto efficacia a decorrere dall'anno d'imposta (2012) successivo a quello (2011) nel corso del quale sono state annotate negli atti catastali (cosiddetta messa in atti) e notificate alla



contribuente, a seguito di proposta di accatastamento della contribuente presentata nel 2010;

1.10. ne consegue, quindi che il Comune di Ischia, a decorrere dall'1.01.2012, avrebbe potuto legittimamente richiedere al soggetto passivo ICI l'imposta relativa alle annualità precedenti alla notificazione della rendita;

1.11. alla data di notifica degli avvisi di accertamento impugnati in tale sede (10.12.2013) il termine per la notifica degli avvisi di accertamento relativi alle annualità a decorrere dal 2003 era, pertanto, ancora pendente e non trovano fondamento le censure della ricorrente circa l'intervenuta decadenza del diritto a procedere ad imposizione fiscale;

2. per le suesposte considerazioni, il ricorso va integralmente respinto, con ogni conseguenza anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità

**P.Q.M.**

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 1.400,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15 per ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n.115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma, in collegamento da remoto, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, in data 3.12.2020.

Il Presidente  
(Domenico Chindemi)

